

R.G. 2017

TRIBUNALE DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il giudice

- sciogliendo la riserva formulata in udienza;
- esaminata l'opposizione a precetto proposta da ALPHA a BETA e GAMMA e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- rilevato che, fissata apposita udienza per l'esame dell'istanza di sospensione, DELTA spa non si è costituita, pur avendo ricevuto rituale notifica del decreto di fissazione di udienza presso il difensore;
- rilevato che le opposenti affermano che hanno accettato solo con beneficio d'inventario l'eredità di EPSILON con la conseguenza che DELTA non era legittimata a notificare in loro danno il precetto opposto, sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Napoli essa in danno del de cuius;

OSSERVA

Il precetto consiste nella intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un dato termine con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. E' atto pre-esecutivo.

Attraverso la notifica del titolo esecutivo e del precetto il creditore si afferma titolare del diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito ed in confronto del debitore individuato, sulla base del titolo, come il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo da esso risultante.

Orbene, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dal primo comma dell'art. 490 c.p.c., e non più mero chiamato all'eredità, con la rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi gli effetti indicati dal secondo comma dell'art. 490 c.p.c. e, in particolare, la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius (cfr. Cass. 6488/07).

“La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato

acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emessa nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità intra vires hereditatis nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario" (così Cass. 3791/2003, che richiama Cass. 16.11.1994 n. 9690; Cass. 15.4.1992 n. 4633; Cass. 9.3.1987 n. 2442; Cass. 9.7.1980 n. 4373).

Altrettanto pacifico è che una volta che l'erede beneficiario abbia eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 c.c., i creditori non hanno diritto a realizzare coattivamente il proprio credito assoggettando ad espropriazione i beni caduti in successione, che vanno liquidati nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. c.c..

Tanto premesso con riferimento all'istituto dell'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, va ribadito che il precetto consiste nella intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un dato termine con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, secondo il disposto dell'art. 480 c.p.c.. Attraverso la notifica del titolo esecutivo e del precetto il creditore si afferma titolare del diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito ed in confronto del debitore individuato, sulla base del titolo, come il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo da esso risultante. Anche nella ipotesi in esame **DELTA** spa, notificando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli n. ...., **ALPHA, BETA & GAMMA** ... quali eredi di **EPSILON** , individua direttamente in esse, quali mere eredi, i soggetti tenuti ad adempiere l'obbligo risultante dal suddetto titolo. Ebbene "la postulazione, ad opera d'una parte, del diritto a procedere ad esecuzione forzata fa sorgere nell'altra l'interesse ad agire in accertamento negativo attraverso l'opposizione alla esecuzione, che la legge (art. 615, comma 1, c.p.c.) consente di proporre prima che l'esecuzione sia iniziata: ciò che, se non impedisce per sé al creditore di procedere alla esecuzione, tuttavia lo facoltizza a soprassedervi (art. 481, comma 2, c.p.c.) in attesa che le ragioni dell'altra parte siano vagliate. L'erede beneficiario è legittimato a contraddire alle azioni di accertamento e condanna proposte dai creditori dell'ereditando (Cass.6.11.1991 n. 11848; 17.10.1977 n. 4428 e altre precedenti conformi), ma, una volta che abbia eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 c.c., i creditori non hanno diritto a realizzare coattivamente il proprio credito assoggettando ad espropriazione i beni caduti in successione, che vanno liquidati nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. c.c. Di tal che l'erede beneficiario, cui sia intimato il precetto di adempiere all'obbligo risultante dal titolo

esecutivo contro di lui formato, non potendo eseguire pagamenti se non sulla base dello stato di graduazione nell'ambito della liquidazione cui provvede nell'interesse di tutti i creditori e legatori, deve opporsi alla esecuzione e può farlo già attraverso l'opposizione a precetto" (così Cass. 9690/94).

Nella ipotesi in esame non vi è un titolo formatosi nei confronti degli eredi beneficiari, bensì ancora e solo il titolo (la sentenza della Corte d'Appello di Napoli) formatosi nei confronti del de cuius. Non è contestato – perché nello stesso precetto è un dato che si dà per acquisito – che sia stata fatta la pubblicazione prescritta e lo stato di graduazione, ma il creditore del de cuius agisce direttamente nei confronti delle eredi, considerandole decadute dal beneficio, a norma dell'art. 505 c.c..

Tale assunto non è condivisibile.

Come confermato dalla Corte di Cassazione in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata i creditori del de cuius possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (cfr. Cass. 28749/2008).

Secondo Cass. 8104/2016 "la pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo (azionabile per soddisfarsi sul residuo della suddetta procedura di liquidazione), giacché il divieto di procedure individuali previsto dall'art. 506 c.c. si riferisce alle sole procedure esecutive. D'altra parte, se i creditori - presentatisi o meno nella procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata - possono promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna in pendenza della stessa, non vi è ragione di ritenere che tali azioni restino precluse dopo che detta procedura si sia conclusa".

Quindi, se anche, come sostengono le opposenti, la procedura di liquidazione del patrimonio ereditario si sia conclusa, DELTA spa sarebbe legittimata a promuovere azioni di accertamento e di condanna nei confronti delle eredi per procurarsi un titolo accertativo o esecutivo. Sostanzialmente il creditore del de cuius conserva, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario da parte degli eredi, la legittimazione ad agire nei confronti degli stessi per ottenere un titolo direttamente nei loro confronti e ciò non ricade nel divieto di cui al 506, che riguarda solo le

azioni esecutive. Non solo. Secondo chi scrive nell'ambito di un giudizio promosso al fine di precostituirsi un titolo verso l'erede può richiedere che venga accertato incidentalmente la decadenza dal beneficio. Ciò che non può fare, però, il detto creditore, è agire direttamente pro quota contro gli eredi sul presupposto di una decadenza non ancora accertata giudizialmente, perché così si violerebbero ratio, funzione e disciplina dell'istituto dell'accettazione con beneficio d'inventario. Questo invece intende fare **DELTA**, come preannunciato con il precetto opposto e, se è vero che l'art. 506 c.c. vieta di promuovere procedure esecutive, mentre il precetto è un atto pre-esecutivo, che non segna ancora l'inizio dell'esecuzione - anche se, a rigore, il divieto di procedure esecutive, e non di "iniziare l'esecuzione" potrebbe essere esteso anche agli atti preesecutivi, che appartengono senza dubbio alla procedura esecutiva - è altrettanto vero che la notifica del precetto legittima le eredi a proporre già opposizione avverso di esso.

Questo giudice ha anche esaminato alcune recentissime pronunzie della Corte di Cassazione che sembrano, almeno leggendo le relative massime, di senso contrario a quanto appena affermato. Secondo Cass. 299/17, 1913/17 e 1698/17 il precetto si pone prima dell'esecuzione forzata, il che esclude che la sua notificazione rientri nel divieto previsto dall'art. 506 c.c., il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti pre-esecutivi. Va detto, però, che quanto riportato è stato affermato in tema di opposizione a cartella esattoriale e indubbiamente risente della duplice natura della cartella. La Suprema Corte, infatti, nelle indicate pronunce si riporta alla consolidata opinione secondo cui "nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 c.p.c.: essa invero, al pari di quest'ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dal D.P.R. 602/73". Afferma quindi che "la cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto", ragion per cui non è applicabile il divieto di cui all'art. 506 c.c..

Come detto, queste decisioni risentono della duplice funzione della cartella esattoriale, che se è equiparabile al precetto, è anche esternazione del ruolo, che è il titolo esecutivo azionato nella procedura di riscossione. Secondo chi scrive, se si leggono attentamente le indicate sentenze, la Corte di Cassazione ha inteso solo ribadire che il divieto di cui all'art. 506 c.c. "colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all'accertamento del credito". Questo perché in seguito alla formazione del ruolo, la notifica della cartella, che ne costituisce esternazione necessaria, è equiparabile ad un atto volto all'accertamento del credito, che non può essere impedito all'agente della riscossione, con onere poi del destinatario dell'atto di opporsi, non per far valere





l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di notificargli la cartella (precetto-titolo), quanto per far accertare l'inesistenza del credito nei suoi confronti, ovvero per eccepire il limite della responsabilità *intra vires* per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Nella sentenza . . . la Corte infatti afferma che "il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c., in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, *non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna*, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c. (Cass. 21 aprile 2016, n. 8104;...). E' stato così affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del *de cuius* possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poichè detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (Cass. 19408/11; ...). E' poi onere del soggetto chiamato all'eredità e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell'ente (cfr. Cass. 18534/2007)".

In definitiva, è indiscusso che i creditori del *de cuius* possono avere interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo e possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, al fine di ottenere un titolo da far valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata. In questa ottica si inquadra la legittimazione dell'agente di riscossione a notificare la cartella esattoriale, per un credito del *de cuius*, nei confronti anche dell'erede che ha accettato con beneficio d'inventario, perché la notifica della cartella esattoriale si inquadra proprio nell'ambito del procedimento di formazione della pretesa esattoriale (con onere del destinatario di contestare l'esistenza del credito, rappresentato dal ruolo). Ma altrettanto indubitabile è, secondo chi scrive, che quando, come nella ipotesi in esame, non si tratta di una azione di accertamento del credito o di condanna, ma direttamente della notifica del precetto agli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario – in base al titolo formatosi nei confronti del *de cuius* – vi è l'interesse degli eredi, che hanno eseguito la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498 c.c., ad opporsi al precetto, in quanto essi, da un lato, non sono tenuti al pagamento dei debiti se non *intra vires hereditatis*, dall'altro lato



non possono eseguire pagamenti se non sulla base dello stato di graduazione nell'ambito della liquidazione cui devono provvedere nell'interesse di tutti i creditori.

In conformità con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn. 1948/11, 28749/08, 25670/08, 11848/91, 4428/77, 4070/74, 1224/73, 1361/60, 2544/55 e 24/52) l'art. 506, 1 comma c.c., che pone il divieto di proporre azioni esecutive individuali contro l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, va interpretato in senso restrittivo, escludendo dal divieto le azioni di cognizione, siano esse di condanna o di accertamento, ma, per l'appunto, deve trattarsi di un'azione di cognizione, non di un'azione esecutiva.

Nella vicenda in esame **DELTA** non sta agendo per costituirsi un titolo da utilizzare nella procedura di liquidazione dei beni del de cuius ovvero da utilizzare nel caso che la procedura si concluda o si sia già conclusa, ma sta agendo solo e direttamente per ottenere il pagamento di quanto risultante dal titolo formatosi nei confronti del de cuius. Ancora in modo più chiaro: il creditore del de cuius, se ritiene che ci siano ancora dei beni da liquidare, deve agire in giudizio, con le dovute forme e modalità prescritte, nei confronti dell'eredità beneficiata per ottenere la liquidazione dei beni restanti; se ritiene che gli eredi, pur avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, sono decaduti dal beneficio, può agire nei loro confronti, non direttamente con la procedura esecutiva e con la notifica del precetto, ma con una azione volta, previo accertamento della decadenza, alla precostituzione di un titolo direttamente in danno degli eredi.

Tanto premesso, l'istanza di sospensione merita di essere accolta, con la dovuta precisazione che l'efficacia esecutiva del titolo viene sospesa non in assoluto, nei confronti dell'eredità beneficiata, bensì solo se inteso come produttivo di effetti direttamente in danno delle eredi beneficiarie.

P.Q.M.

Il giudice, sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. \_\_\_\_\_ in danno delle eredi beneficiarie opposenti, così provvede:

- dichiara sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza \_\_\_\_\_ della Corte d'Appello di Napoli per come notificata non nei confronti dell'eredità beneficiata, bensì nei confronti di **ALPHA, BETA E GAMMA**..., quali debitori pro quota, pur vigendo il limite della responsabilità intra vires hereditatis derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di **EPSILON**.

- conferma la data del \_\_\_\_\_ fissata per la prima udienza.



Si comunichi.

Napoli, 13/12/2017

Il giudice